SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO CONTO TERZI PER PRESTAZIONI DI RICERCA/CONSULENZA

CONTRATTO

TRA

La Società……(di seguito denominata "COMMITTENTE") con sede legale in……..via……n….C.F/Partita IVA……., in persona del suo legale rappresentante……..nato a…….il…… in qualità di……[1]

E

Il Dipartimento ……..dell'Università degli Studi di Siena (di seguito denominato "DIPARTIMENTO"), con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, C.F. 80002070524 - P.I. 00273530527, rappresentato - ai sensi dell'art.16, comma 4 dello Statuto e in attuazione dell'art. 30, comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento, Prof/ssa….. nato/a a……..il……., debitamente autorizzato/a alla firma del presente atto

di seguito insieme "le PARTI"

PREMESSO

- Che il COMMITTENTE è interessato alla realizzazione di una ricerca avente ad oggetto……;
- che in data……., per valutare la possibile collaborazione e salvaguardare la confidenzialità delle informazioni scambiate, le PARTI hanno sottoscritto un apposito accordo di riservatezza;
- che le PARTI hanno sottoscritto in data…….una Convenzione Quadro sulle tematiche di ricerca di interesse comune relativamente a……..
- che tale Convenzione Quadro prevede l'eventuale attivazione di accordi attuativi per perseguire obiettivi specifici nell'ambito della collaborazione fra le PARTI;
- che esistono presso il DIPARTIMENTO le competenze specifiche e le strutture più adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
- che l'attività oggetto del presente CONTRATTO non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Università;
- che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali dell'Università di Siena (di seguito denominata "UNIVERSITÀ");

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

1.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – DEFINIZIONI

2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.

Commentato [DA1]: Da inserire qualora vi sia un precedente accordo di riservatezza

Commentato [DA2]: Da inserire qualora vi sia una precedente Convenzione Quadro

Commentato [DA3]: Inserire solo se previsti. In generale gli eventuali allegati si riferiscono a: i) NDA a protezione delle informazioni scambiate, ii) MTA qualora vi sui scambio di materiali tangibili, iii) allegato tecnico

[1] ***N.B.**
Nel caso in cui il Committente sia ente pubblico va inserita nel testo la seguente clausola:
"*Art….. Tracciabilità dei flussi finanziari*
Il Dipartimento assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L.136/2010 e s.m.i., impegnandosi, altresì, a dare immediata comunicazione al Committente e alla competente prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria"

2.2 Il termine ”RICERCA” indica l’attività di indagine/studio condotta dal DIPARTIMENTO avente ad oggetto gli obiettivi specificati nel successivo art. 3.
2.3. Il termine “BACKGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una PARTE sia titolare prima dell’avvio della collaborazione oggetto del presente CONTRATTO e messo a disposizione dell’altra PARTE per lo svolgimento della RICERCA. [La lista del BACKGROUND sarà fornita nell’ALLEGATO TECNICO]
2.4. Il termine “FOREGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del CONTRATTO e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della RICERCA.
2.5. Il termine “RISULTATI” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del CONTRATTO e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della RICERCA, ma non protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.
2.6. Il termine “SIDEGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia
2.7. Il termine “INFORMAZIONI RISERVATE” indica qualsiasi informazione ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico e qualificata come ‘riservata’ che una PARTE fornisca in forma tangibile o non tangibile all’altra PARTE nell’ambito della RICERCA, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni sulla tecnologia o sui processi produttivi, modelli, tavole inclusi altresì i risultati della RICERCA oggetto del CONTRATTO.
Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse da una PARTE all’altra saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di indicazione recante la dicitura ‘Riservato’.
Le INFORMAZIONI RISERVATE non comprendono le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente CONTRATTO;
- fossero nella disponibilità della PARTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;
- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la PARTE coinvolta ne dia notizia all’altra PARTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell’atto amministrativo rilevanti.

ART. 3 - OGGETTO

3.1. Il Committente affida al DIPARTIMENTO, che accetta, a fronte del pagamento del corrispettivo di cui all’art. 6, l’esecuzione dell’attività di ricerca/programma di ricerca concernente ……..

Commentato [DA4]: Inserire la descrizione, con eventuale riferimento ad allegato tecnico, della natura ed oggetto della prestazione con specifica di dettagli tecnici, modalità, tempi e termini di consegna dei risultati.

3.2. Pur non garantendo specifici RISULTATI né rendimenti, il DIPARTIMENTO si impegna con la dovuta diligenza e buona fede ad eseguire la RICERCA e adempiere agli obblighi del CONTRATTO. È escluso che il CONTRATTO, durante e oltre il periodo di sua validità, limiti la libertà delle PARTI e del proprio personale di svolgere attività di ricerca in campi non connessi alla RICERCA. Del pari, niente ai fini del CONTRATTO o della sua esecuzione limita la libertà delle PARTI e del proprio personale di svolgere attività di ricerca in campi connessi alla RICERCA spirato il termine di validità del CONTRATTO medesimo.

Commentato [DA5]: Articolo opzionale a maggior tutela della responsabilità del Dipartimento sugli obiettivi da raggiungere

ART. 4 - DURATA

4.1. La RICERCA avrà la durata di …… mesi decorrenti dalla data di stipula del CONTRATTO. In caso di sottoscrizione non contestuale, la data della stipula coincide con la data apposta dall’ultimo firmatario.

4.2. Eventuali variazioni alla durata del CONTRATTO, tra cui la possibilità di rinnovo o proroga, saranno concordate tra le PARTI per iscritto.

ART. 5 – RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA RICERCA

5.1. La responsabilità scientifica della RICERCA è affidata al Prof…….. che disporrà dei mezzi del DIPARTIMENTO

5.2. Il responsabile scientifico della RICERCA comunicherà i risultati ottenuti al committente e, su sua richiesta, curerà la predisposizione dei documenti relativi allo stato di avanzamento della RICERCA.

5.3. Per agevolare il confronto tra le PARTI il Committente designa quale proprio referente tecnico/scientifico ……..

ART. 6 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1. Per lo svolgimento della prestazione, il COMMITTENTE corrisponderà al DIPARTIMENO l'importo di euro_____+ IVA, con le seguenti modalità:

- I tranche……
- II tranche…….
- III tranche…….

Commentato [DA6]: Qualora l'IVA non sia dovuto, indicare il titolo di inapplicabilità dell'imposta.

OPZIONE 1 (nel caso di committente privato)

6.2. Il pagamento verrà effettuato dal COMMITTENTE tramite PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici dedicato alla Pubblica Amministrazione. L'Università invierà in allegato alla fattura/fattura proforma l'apposito avviso di pagamento.

Ai fini della fatturazione elettronica il codice SDI del Committente è il seguente: .....:

OPZIONE 2 (nel caso di committente pubblico)

6.2. Il pagamento verrà effettuato dal COMMITTENTE, dietro presentazione di fattura elettronica PA tramite Girofondo sul conto di Contabilità Speciale n. 0038125 intestato all'Università degli Studi di Siena presso Banca d'Italia.

Commentato [DA7]: Inserire indicazione del codice univoco ufficio, eventuale CIG/CUP o altro dato ritenuto essenziale dal Committente, onde evitare successivo rifiuto della fattura.

6.3. Tale corrispettivo comprende ogni spesa e onere sostenuti per lo svolgimento della RICERCA, [fatti salvi i premi di cui all'art. 10 Opzione D]

Commentato [DA8]: Inserire solo nel caso sia prevista l'opzione D dell'art 10.1

ART. 7 - COLLABORAZIONI ESTERNE

7.1. Il DIPARTIMENTO, nell'ambito del presente contratto e per esigenze specifiche, potrà avvalersi di collaborazioni esterne di natura professionale che saranno attivate e gestite in conformità ai Regolamenti dell'Università di Siena.

7.2. Fatti salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come tali ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, qualora un soggetto esterno sia coinvolto nella RICERCA, la parte che lo abbia coinvolto garantisce che esso cederà ogni suo eventuale diritto patrimoniale di proprietà intellettuale sul FOREGROUND al COMMITTENTE e all'UNIVERSITÀ nelle rispettive quote di titolarità.

OPPURE

7.2. Fatti salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come tali ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, qualora un soggetto esterno sia coinvolto nella RICERCA, sarà rimessa ad accordi successivi tra le PARTI la determinazione sulla titolarità di eventuali diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sul FOREGROUND che derivi dalle attività condotte dal soggetto esterno, sulla base dei regolamenti interni dell'UNIVERSITÀ.

7.3. Eventuali somme dovute per legge o per contratto ai soggetti terzi coinvolti nella RICERCA, quali autori di risultati oggetto di proprietà intellettuale, spetteranno e saranno a carico esclusivo della PARTE che ha coinvolto il soggetto terzo nel PROGETTO.

ART. 8 - RISERVATEZZA

8.1. Ciascuna parte ed il rispettivo personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non rivalità e riservatezza per quanto attiene alle INFORMAZIONI RISERVATE nei confronti dell'altra parte. Le PARTI garantiscono, vigilando a tal fine, che il programma della RICERCA e le INFORMAZIONI RISERVATE reciprocamente messe a disposizione per lo svolgimento della RICERCA, non siano portati a conoscenza di persone non autorizzate.

8.2. Gli obblighi di riservatezza delle PARTI hanno durata per il periodo di vigenza del CONTRATTO, salvo diversamente specificato.

8.3. Nel caso in cui una PARTE decida di tutelare il proprio FOREGROUND mediante segreto industriale, l'altra PARTE si impegna a non divulgare i risultati senza autorizzazione del proprietario e sarà vincolata dagli obblighi di confidenzialità stabiliti nel presente articolo.

Commentato [DA9]: Qualora il committente richiede un'estensione ulteriore, questa non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto

ART. 9 - RESPONSABILITÀ E RISCHI

9.1. Il COMMITTENTE è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del DIPARTIMENTO impiegato nell'attività di RICERCA, a meno che tali danni non siano riconducibili ad una condotta colpevole dello stesso COMMITTENTE.

9.2. Il DIPARTIMENTO provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente CONTRATTO.

Il COMMITTENTE provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente CONTRATTO, si trovasse ad operare nelle strutture del DIPARTIMENTO.

In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, le PARTI provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza.

ART. 10 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E TITOLARITA' DEI RISULTATI

10.1. Il BACKGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità della PARTE medesima. È escluso che il CONTRATTO e la sua esecuzione implichino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al BACKGROUND dell'altra PARTE.

10.2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 10.1., con il presente CONTRATTO ciascuna PARTE garantisce all'altra per la durata del CONTRATTO medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento della RICERCA e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l'uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario per lo sfruttamento commerciale del FOREGROUND dell'altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.

OPZIONE A

10.3. I RISULTATI saranno di proprietà di …… (indicare lo specifico accordo tra le parti).

10.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione e dovranno esprimere all'altra PARTE tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere un titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta.

Le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.

Commentato [DA10]: Formulazione da utilizzare in caso di deposito a titolarità congiunta tra le parti con licenza esclusiva al Committente. Tale scelta prefigura un contributo attivo di entrambe le parti alla generazione del Foreground. La contitolarità da parte dell'Università è un valore aggiunto rispetto al posizionamento istituzionale, mentre il Committente si riserva lo sfruttamento commerciale con accollo delle spese di deposito e mantenimento.

OPPURE

La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.

10.5. Contestualmente al deposito o registrazione di diritti di proprietà intellettuale per il FOREGROUND, l'UNIVERSITÀ concederà al COMMITTENTE una licenza esclusiva a tempo indeterminato a titolo oneroso, con diritto di sub-licenza della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi successivamente al deposito e comunque non oltre ……giorni da esso. Il COMMITTENTE sosterrà tutti i costi di deposito o registrazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutti i successivi oneri relativi al loro mantenimento ed eventuali estensioni.
10.6. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.
10.7. Qualora il COMMITTENTE decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, sulla quota di titolarità del COMMITTENTE.

OPZIONE B

10.3. I RISULTATI saranno di proprietà di …… (indicare lo specifico accordo tra le parti).
10.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione e dovranno esprimere all'altra PARTE tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere un titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta.
Le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.

OPPURE
La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.

10.5 Le PARTI decideranno congiuntamente sul deposito, registrazione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale per il FOREGROUND e ne sosterranno le relative spese. Resta inteso che il COMMITTENTE avrà un diritto d'opzione per la licenza a titolo oneroso della quota di privativa dell'UNIVERSITÀ, da esercitarsi entro……mesi e previo rimborso delle spese già sostenute pro-parte dall'UNIVERSITÀ per il deposito e mantenimento della privativa. Decorso inutilmente detto termine, il diritto di opzione si intenderà decaduto.
10.6 Il COMMITTENTE ha facoltà di utilizzare in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo un giusto corrispettivo all'UNIVERSITÀ per la licenza d'uso della sua quota. La concessione a soggetti terzi di licenze e i relativi termini devono essere preventivamente autorizzati da entrambi le parti.
10.7. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.
10.8. Qualora il COMMITTENTE decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, sulla quota di titolarità del COMMITTENTE.

OPZIONE C

10.3. I RISULTATI saranno di proprietà di …… (indicare lo specifico accordo tra le parti).
10.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione. Il

Commentato [AD11]: Formulazione da utilizzare in caso di deposito a titolarità congiunta tra le parti con opzione di licenza al Committente. Tale scelta prefigura un contributo attivo di entrambe le parti alla generazione del Foreground. La contitolarità da parte dell'Università è un valore aggiunto rispetto al posizionamento istituzionale, mentre il Committente si riserva un diritto di opzione da esercitarsi entro un periodo di tempo prestabilito previo rimborso delle spese sostenute dall'Università.

Commentato [AD12]: Tale formulazione è utilizzata in caso di deposito a esclusiva titolarità dell'Università in quanto il committente non ha interesse alla proprietà dei risultati. Il contratto assegna al committente un diritto di prelazione sulla licenza d'uso a condizioni pari a quelle offerte da terzi.

COMMITTENTE dovrà dichiarare per iscritto il proprio disinteresse per le privative industriali sul FOREGROUND entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'UNIVERSITÀ. Qualora sia comunicato espressamente o tacitamente, per assenza di comunicazione entro il termine, il disinteresse del COMMITTENTE per le privative industriali sul FOREGROUND, l'UNIVERSITÀ potrà procedere al deposito di esse a proprio nome e spese senza nulla dovere al COMMITTENTE, acquisendone l'esclusiva titolarità.
10.5. Il COMMITTENTE ha diritto di prelazione per la licenza d'uso sulle privative a titolarità dell'UNIVERSITÀ a parità di condizioni rispetto a quelle offerte da terzi. Tale prelazione potrà essere esercitata dal COMMITTENTE entro 30 giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNIVERSITÀ della proposta del terzo e delle relative condizioni.

OPZIONE D

10.3. I RISULTATI saranno di proprietà del COMMITTENTE.
10.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, il COMMITTENTE sarà titolare dei relativi diritti di proprietà industriale, ma riconoscerà all'UNIVERSITÀ un premio complessivo pari a euro …… Inoltre, a seguito del deposito di un'eventuale domanda di brevetto o modello di utilità internazionale o domanda di estensione internazionale di una domanda prioritaria/priorità già depositata in sede nazionale, il COMMITTENTE riconosce all'UNIVERSITÀ un ulteriore premio complessivo pari a euro…… Infine, per la concessione di ogni brevetto o modello di utilità derivante dalla stessa domanda prioritaria/priorità, il COMMITTENTE riconosce all'UNIVERSITÀ un aggiuntivo premio complessivo pari a euro……
10.5. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.
10.6. Qualora il COMMITTENTE non sia interessato al deposito di una domanda di brevetto dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la totalità dei diritti inerenti il FOREGROUND e di decidere in autonomia se procedere alla brevettazione.
10.7. Restano salvi i diritti degli inventori a essere riconosciuti come tali.

Commentato [AD13]: Con questa formulazione il committente si assicura la proprietà del Foreground sin dalla stipula del contratto di ricerca commissionata, ma poiché il prezzo di tale ricerca corrisponde solo alla mera attività di ricerca e non al Foreground eventuale, il committente remunererà appositamente l'Università per gli ulteriori apporti rispetto ai risultati

OPZIONE E

10.3. I RISULTATI saranno di proprietà di …… (indicare lo specifico accordo tra le parti).
10.4. Le PARTI si danno atto che per la natura della RICERCA non è previsto che l'attività svolta dall'UNIVERSITÀ possa generare FOREGROUND.
10.5. Nell'imprevisto caso di FOREGROUND, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della quota di proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.

Commentato [AD14]: Tale formulazione è utilizzata qualora non si preveda alcun Foreground

ART. 11 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

11.1. Il COMMITTENTE riconosce all'UNIVERSITÀ il diritto di prima pubblicazione dei risultati; preventivamente è concesso al COMMITTENTE un termine di 30 giorni per esaminare le pubblicazioni al fine di identificare elementi brevettabili ed eventuali divulgazioni involontarie di INFORMAZIONI RISERVATE. È prevista una proroga di ulteriori 30 giorni per consentire al COMMITTENTE la preparazione e il deposito di privative industriali. Ogni successiva proroga richiederà un apposito accordo tra le PARTI.
11.2. L'utilizzo o divulgazione da parte del COMMITTENTE dei RISULTATI deve essere compatibile con la conservazione sia della brevettabilità del FOREGROUND sia del diritto di prima pubblicazione dell'UNIVERSITÀ.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

12.1. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte con messaggio di posta elettronica certificata.

ART. 13 - RECESSO

13.1 Il COMMITTENTE e il DIPARTIMENTO possono recedere dal presente contratto, con preavviso di almeno……., mediante comunicazione da trasmettere con messaggio di posta elettronica certificata.

In caso di recesso a norma del comma precedente, il COMMITTENTE corrisponderà al Dipartimento l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione.

Commentato [DA15]: In questo caso si potrebbe concordare con il contraente una clausola che, in conformità a quanto disposto dall'art.1671 del c.c., in caso di recesso del committente, preveda la corresponsione all'università di un ulteriore importo quale indennizzo per il recesso, importo che può anche essere predeterminato forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1. L'UNIVERSITÀ provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

14.2. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto 55, Siena nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. L'Università ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: rpd@unisi.it o rpd@pec.unisipec.it

14.3. Il COMMITTENTE si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'UNIVERSITÀ unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Titolare del trattamento dati per il COMMITTENTE è: …… , con sede in …….. .

Il responsabile della protezione dei dati del Finanziatore può essere contattato al seguente indirizzo: ……

ART. 15 - CONTROVERSIE

15.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente il foro di Siena.

ART. 16 - ONERI FISCALI

16.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvederà il Committente che darà comunicazione di avvenuto versamento al Dipartimento.

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della negoziazione tra le PARTI, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 8 (riservatezza), 9 (responsabilità e rischi), 10 (proprietà dei risultati e loro pubblicazione), 12 (risoluzione per inadempimento), 13 (recesso), 14 (trattamento dei dati personali)

Luogo, data della firma digitale

Il COMMITTENTE
Il Legale Rappresentante

Siena, data della firma digitale

DIPARTIMENTO DI……
Il/La Direttore/Direttrice